

(N. 2104)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2256)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 DICEMBRE 1951

Riduzione del periodo minimo d'imbarco richiesto
per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe dei sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare brevettati montatori delle categorie cannonieri, elettricisti, radiotelegrafisti e siluristi, non è richiesto alcun periodo di imbarco.

Per l'avanzamento del personale indicato al comma precedente dal grado di capo di prima classe a quello di sottotenente del corpo equipaggi militari marittimi è richiesto un

periodo minimo di imbarco di dodici mesi compiuto complessivamente nei gradi di capo di terza, seconda e prima classe.

Resta ferma la disposizione stabilita dalla prima nota alla tabella B) allegata all'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Resta ferma altresì la disposizione dell'articolo unico della legge 9 giugno 1950, n. 519.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.